Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 46.
Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità . . Pag. 1985

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1946, n. 47.
Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa. Pag. 1986

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616.
Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara) . . . . Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestimento di un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, in San Donà di Piave (Venezia). Pag. 1987

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestimento di uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate in Avezzano (L'Aquila). Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara) . . . . Pag. 1988

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.
Divieto di trasferimento di zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara) . . . . Pag. 1988

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Imola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1988

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 46.

Provvidenze per gli agricoltori della provincia di Foggia danneggiati dalle cavallette e dalla siccità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai coltivatori diretti della provincia di Foggia, anche se riuniti in cooperativa, danneggiati a causa delle invasioni di cavallette e della siccità verificatesi nell'anno

1945, è concesso una volta tanto un contributo pari al 33 % della somma necessaria all'acquisto di scorte indispensabili alla conduzione dell'azienda.

Uguale contributo è concesso agli allevatori diretti di bestiame danneggiati dalla siccità o dall'invasione delle cavallette e dall'epizoozia.

Art. 2.

Ai coltivatori ed allevatori indicati nell'articolo precedente sono concessi dagli Istituti di credito agrario nell'annata agraria 1946-1947 prestiti di esercizio ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, con il concorso del 3 % nel pagamento degli interessi da parte dello Stato.

Per i prestiti agrari di esercizio che, secondo le disposizioni vigenti del Credito agrario, hanno scadenza inferiore al triennio, il rimborso del prestito, a richiesta dell'interessato, è ratizzato in un periodo non superiore a tre anni.

Per i prestiti che, secondo le su indicate disposizioni sul Credito agrario, hanno durata superiore a tre anni, il concorso dello Stato negli interessi è limitato al primo triennio.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto è coltivatore diretto colui che coltivi il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia; è allevatore diretto colui che con il lavoro prevalentemente proprio o di persona della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge o l'armento.

Art. 4.

E' assegnato un contributo di L. 6000 per ettaro ai coltivatori diretti innanzi indicati ed ai conduttori di piccole aziende che, nell'annata agraria 1944-1945, abbiano raccolto cereali in misura inferiore a due volte le sementi. Tale contributo non potrà in ogni caso superare L. 15.000 per ciascuna ditta.

Ai conduttori di medie e grandi aziende, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente assegnato un contributo di L. 3000 e 2000 ad ettaro. Il contributo non potrà in ogni caso superare L. 80.000 per ciascun conduttore di media azienda e L. 250.000 per ciascun conduttore di grande azienda.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano piccole, medie e grandi aziende, quelle che rispettivamente misurano la superficie da 1 a 30 ettari, da 30 a 100 ettari e da 100 a 500 ettari e più.

Art. 5.

I contributi previsti dal presente decreto sono concessi dall'Ispettorato agrario compartimentale su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria a dimostrare la esistenza delle condizioni cui le concessioni stesse debbono essere subordinate ed in base all'istruttoria all'uopo compiuta dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

I prestiti di cui all'art. 2 sono concessi dagli Istituti di credito agrario, previo parere favorevole dell'Ispettorato compartimentale agrario.

Alla concessione del relativo concorso dello Stato provvederà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per il pagamento dei contributi concessi a norma degli articoli 3 e 4 possono essere emessi ordini di accreditamento a favore dell'Ispettore compartimentale agrario.

Art. 6.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di 60 milioni da iscrivere nella parte straordinaria della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 luglio 1946, n. 47.

Ulteriore proroga di efficacia delle norme sulla stampa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, che detta norme sulla disciplina della stampa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, concernente la proroga dell'efficacia delle norme sulla stampa;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, concernente la disciplina della stampa durante lo stato di guerra, prorogate fino al 31 luglio 1946 dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165, continuano ad avere effetto fino al 31 ottobre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° agosto 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 29 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 45. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 616.

Proroga della validità delle disposizioni dei Regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sull'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista le legge 24 luglio 1941, n. 843, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, che proroga il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, sulla disciplina della militarizzazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, sulla utilizzazione del naviglio mercantile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina è autorizzato, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ai fini del dragaggio delle mine.

Il Ministro per la marina è altresì autorizzato, ai fini previsti dal precedente comma, ad avvalersi delle disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, per militarizzare il personale civile da imbarcare, per le operazioni di dragaggio su unità del Regio naviglio o sul naviglio ausiliario dello Stato.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti comma, hanno efficacia fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con i Ministri interessati.

Art. 2.

Agli effetti della applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 372, continuano ad avere efficacia, sino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri interessati, le disposizioni del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, nonchè quelle della legge 24 luglio 1941, n. 843.

Art. 3.

L'efficacia del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, è prorogata sino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 376. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di un zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 14 maggio 1946, con la quale la ditta Società Distilleria Agricola Marchigiana società per azioni « S.A.D.A.M. », con sede in Bologna, rende noto che intende allestire, in Portomaggiore (Ferrara) uno zuccherificio della potenzialità annua di quintali 60.000 di zucchero;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto ai bisogni del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Distilleria Agricola Marchigiana società per azioni « S.A.D.A.M. », è vietato allestire, in Portomaggiore (Ferrara) uno zuccherificio, della potenzialità annua di quintali 60.000 di zucchero, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, in San Donà di Piave (Venezia).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 15 giugno 1946, con la quale la ditta Cooperativa Agricoltori Riuniti, con sede in Venezia, rende noto che intende allestire, nella zona di San Donà di Piave (Venezia), un impianto,

per la utilizzazione delle barbabietole coltivate nei terreni dei soci, al fine principale di ottenere mangimi (polpe melassate) e saccarosio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Cooperativa Agricoltori Riuniti, è vietato allestire nella zona di San Donà di Piave, un impianto per la utilizzazione delle barbabietole, per ottenere principalmente mangimi e saccarosio, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate in Avezzano (L'Aquila).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 16 giugno 1946, con la quale la ditta Consorzio Marso di costruzioni-ricostruzioni, sviluppo industriale agricolo e turistico, con sede in Roma, rende noto che intende allestire, in Avezzano (L'Aquila), uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate, dei successivi elaborati (glucosio, acetone) e dei relativi sottoprodotti (pannelli alimentari);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Consorzio Marso di costruzioni-ricostruzioni, sviluppo industriale agricolo e turistico, è vietato allestire in Avezzano, uno stabilimento per la produzione di fecola dalle patate, dei successivi elaborati e dei relativi sottoprodotti, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di allestimento di uno zuccherificio in Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia, in data 23 maggio 1946, con la quale la ditta Società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, rende noto che intende allestire in Portomaggiore (Ferrara), uno zuccherificio, avente la potenzialità di lavorazione giornaliera, di circa quintali 10.000 di bietole;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Eridania zuccherifici nazionali, è vietato allestire in Portomaggiore (Ferrara), uno zuccherificio, avente la potenzialità di lavorazione giornaliera, di circa quintali 10.000 di bietole, fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Divieto di trasferimento di zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia in data 1° luglio 1946, con la quale la ditta Società Agricola Carboidrati Italiani « S.A.C.I. », con sede in Milano, rende noto che intende trasferire il proprio zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara);

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Società Agricola Carboidrati Italiani « S.A.C.I. », è vietato trasferire il proprio zuccherificio da Battipaglia (Salerno) a Portomaggiore (Ferrara), fino al 30 giugno 1947.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Imola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Imola (provincia di Bologna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 7.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2338)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.